

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

### 8° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 MARZO 1980

Presidenza del Presidente GUALTIERI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione» (638), d'iniziativa dei deputati Tesini Aristide ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 57, 59, 60 e <i>passim</i>
POLLIDORO (PCI) . . . . .	59
RUSSO, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato . . . . .	60
VETTORI (DC) . . . . .	59
VITALE Antonio (DC), relatore alla Commissione . . . . .	58

«Modifiche ad alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, relativa alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti» (438), d'iniziativa dei senatori Forma ed altri

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE . . . . .	64
FORMA (DC) . . . . .	64
FRAGASSI (PCI) . . . . .	64

*I lavori hanno inizio alle ore 16,30.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione» (638), d'iniziativa dei deputati Tesini Aristide ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione», d'iniziativa dei deputati Tesini Aristide, Aliverti, Citaristi, Moro, Malvestio, Garzia, Cappelli, Usellini, Ferrari Silvestro, Gottardo, Portatadino, Pezzati e Fornasari, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Antonio Vitale di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

10<sup>a</sup> COMMISSIONE

8° RESOCONTO STEN. (6 marzo 1980)

VITALE ANTONIO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame in seconda lettura ha per oggetto la disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione.

In questi ultimi anni il fenomeno delle cosiddette « liquidazioni e saldi » è andato assumendo sempre più vaste dimensioni e non sono rari i casi in cui le vendite straordinarie, presentate al consumatore come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquisti, attraverso metodi di pubblicità non sempre corretti, non sono altro che offerte di illusorio vantaggio che vanno ben al di là del consentito *dolus bonum* rispetto al cliente ed integrano gli estremi della concorrenza sleale tra gli operatori.

Tale fenomeno, oltre che essere ingannevole per il consumatore, disorientandolo sulla reale convenienza dei prodotti, ha, come si legge nella relazione che accompagna il disegno di legge, effetti distorsivi per il mercato, il quale non è più in condizione di svolgere la propria funzione in modo corretto.

La difesa della funzione corretta del mercato e del consumatore è alla base del presente provvedimento, il quale costituisce una regolamentazione integrale della materia contro la parziale disciplina vigente, di cui al regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 294, largamente disapplicato e comunque non più attuale.

Il provvedimento, composto di cinque titoli per complessivi quattordici articoli, distingue le vendite di liquidazione dalle vendite straordinarie per fine stagione, comunque definendole come « occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti ».

Nello stesso articolo il disegno di legge vieta l'uso della parola « fallimento » per la pubblicità, anche come termine di paragone. Si sa, infatti, quanto questa parola possa illudere il consumatore che è portato a credere di « fare acquisti a prezzo vile » quando in realtà la merce è offerta al suo giusto prezzo.

Tornando alla menzionata distinzione, le vendite di liquidazione, da sottoporsi ad autorizzazione amministrativa, devono considerarsi di carattere eccezionale ed attribuibili

li in presenza di precise circostanze elencate nell'articolo 2, quali, per esempio, la cessazione dall'attività commerciale, la cessione dell'azienda, eccetera. Per tali vendite è consentito un lasso di tempo tale da realizzare le merci giacenti nel magazzino.

Dalla medesima norma viene assorbita anche la vendita di merce proveniente da fallimenti effettuata da privati rilevatori.

Il titolo secondo disciplina le vendite straordinarie per fine stagione, dette anche « saldi stagionali », in quanto queste sono una necessità fisiologica del settore commerciale; vendite naturali nel commercio, a prezzi ribassati, perchè effettuate nei periodi successivi a quelli di punta. È giusto, in tali casi, che il consumatore, rinviando ad un tempo successivo l'acquisto, si avvantaggi nel prezzo; e ciò anche in considerazione del breve lasso di tempo delle vendite in parola.

Tali saldi stagionali sono consentiti solo entro predeterminati periodi dell'anno, sentite le organizzazioni provinciali di categoria, onde evitare il perpetuarsi di una offerta confusa e suscettibile solo di aumentare il disorientamento del consumatore. Per tali saldi è prevista per gli operatori la sola denuncia preventiva.

Il titolo terzo prevede, infine, la possibilità di effettuare, durante tutto l'arco dell'anno, vendite promozionali con sconti e ribassi dei prodotti trattati, essendo questa una forma di attività commerciale che rientra nel quadro della concorrenza leale, purchè la convenienza per il consumatore sia reale ed effettiva. È pertanto previsto, tra l'altro, l'obbligo della indicazione all'autorità amministrativa del prezzo ordinario di vendita al pubblico, nonchè dello sconto o ribasso che sarà praticato nel corso della manifestazione promozionale.

Il titolo quarto fissa disposizioni comuni destinate a rendere concreta tutela al consumatore di fronte a troppo spesso illusorie offerte convenienti.

Il titolo quinto prevede infine le sanzioni e la loro immediata esecutorietà nei confronti dei contravventori.

Onorevoli colleghi, sono queste le linee essenziali del provvedimento che rappresenta un notevole e riuscito sforzo per dare una

ormai necessaria regolamentazione della materia nell'assoluto rispetto delle esigenze fondamentali del consumatore e di una corretta funzionalità del mercato di settore.

Pertanto, rilevato il parere favorevole delle Commissioni affari costituzionali e giustizia, raccomando l'approvazione del disegno di legge così come ci è stato trasmesso dalla Camera.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

**POLLIDORO.** Anche noi conveniamo sulla necessità di regolamentare queste forme di vendite straordinarie e di liquidazione, stante le dimensioni assunte dal fenomeno in questi ultimi anni e gli abusi che si sono verificati consentendo forme di concorrenza sleale tra i commercianti che sono andate a svantaggio degli stessi consumatori.

La regolamentazione prevista dal disegno di legge consente appunto di impedire certi abusi e quindi di difendere gli interessi dei consumatori, distinguendo tra vendite straordinarie, vendite di liquidazione o saldi e vendite promozionali. Penso che questo dovrebbe essere considerato un primo passo, peraltro tardivo e piuttosto prudente.

Vi sono infatti altri passi da fare in questa direzione: per esempio, affrontare finalmente la questione della legislazione che regola la pubblicità, adeguandoci alle norme comunitarie. Siamo tra i paesi più arretrati da questo punto di vista; bisogna che il Governo avvii un programma che recepisca queste norme per adeguare e rinnovare la legislazione relativa al commercio.

Ribadiamo ancora la richiesta per quanto riguarda la legge n. 283 del 1962, relativa al controllo della qualità dei prodotti alimentari, anche qui in aderenza alle norme comunitarie. La legge approvata dal Parlamento manca di regolamento; è tempo che il Ministero lo emani, se vogliamo evitare la concorrenza sleale e difendere il consumatore, come fanno da 30 anni gli altri paesi europei.

Siamo anche per un esame più globale di tutta la legislazione che riguarda il commercio — che, ripeto, è la più arretrata nell'am-

bito comunitario — e chiediamo che si giunga ad una revisione complessiva della legislazione medesima attraverso una legge-quadro che rimuova anche gli ostacoli della legge n. 426 del 1971. Bisogna definire una nuova finalizzazione della legge n. 517 del 1975, attraverso un rifinanziamento della stessa. Già nella passata legislatura era stata decisa in Parlamento la riunione congiunta delle Commissioni industria e finanze per l'esame di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare presentato al Senato.

Ho voluto indicare questo arco di problemi che la Commissione e il Governo debbono affrontare. Per quanto riguarda il disegno di legge in titolo, voglio ricordare che la Camera ha approvato con qualche modifica non rilevante lo stesso testo che aveva approvato nella settima legislatura. Io credo che possiamo dare il nostro voto favorevole perchè il provvedimento segna veramente un primo passo in direzione di una globale revisione della legislazione relativa al commercio, a proposito della quale vorremmo avere un preciso impegno del Governo.

**VETTORI.** La relazione del senatore Vitale, che si aggiunge a quella del disegno di legge originario, mi pare che metta in luce i vantaggi del consumatore che questa volta nella sintesi legislativa riusciamo a far coincidere con gli interessi degli operatori commerciali, quindi con l'attenuazione di turbative di mercato, attraverso una regolamentazione della concorrenza che si può svolgere con quelle modalità alle quali il disegno di legge intende ovviare eliminando anche parole ingannatrici.

Non possiamo sottrarci, io penso, al dovere di dare un giudizio positivo e di dichiarare il nostro voto favorevole perchè il disegno di legge venga approvato senza modifiche rispetto al testo deliberato dalla Camera.

Siamo anche noi pienamente convinti che il sistema commerciale italiano abbia bisogno di una profonda revisione. Tale revisione, però, era stata posta alla base della legge n. 426 che avrebbe dovuto qualificare l'operatore commerciale permettendo la sparizione graduale di un certo numero di punti di

vendita che sono certamente poco qualificati e direi economicamente non giustificati.

La legge n. 426 del 1971 è già stata parzialmente vanificata da difficoltà di applicazione a livello periferico. Infatti, il tentativo di fare i piani commerciali per ogni comune stabilendo i metri quadrati da destinare a ciascuna voce merceologica è andato a urtare quasi sempre contro interessi preconstituiti o anche contro mutate situazioni, specialmente nei centri di notevole sviluppo urbano. Per la legge n. 517, che dovrebbe essere rifinanziata con uno stanziamento riportato anche nel bilancio attualmente in discussione in Assemblea, credo si possa dire che, con una modesta modifica, potrà intervenire positivamente per migliorare tutte le strutture commerciali seguendo la direzione indicata già nella legge n. 426.

Siamo anche soddisfatti di veder confermata l'esistenza di punti di riferimento nei comuni e nelle camere di commercio, per un'aderenza alla realtà locale della regolamentazione delegata o rinviata a quelle sedi da questo provvedimento, che costituisce una sorta di legge-quadro con i due obiettivi che all'inizio abbiamo indicato: eliminazione delle turbative di mercato e mantenimento dell'interesse del consumatore. Per questo possiamo dirci d'accordo. Si vedrà poi nella pratica applicazione se occorrerà a questo provvedimento far seguire un altro e più completo disegno, nell'ambito di una riforma del commercio che è da tutti auspicata, ma di abbastanza difficile realizzazione. Resti peraltro confermato che noi non intendiamo — nel continuare a legiferare in materia di commercio — distaccarci dalla visione corretta di un commercio libero in una competizione qualificata, per cedere magari a tentazioni vincolistiche, come qualche volta abbiamo fatto anche nel campo dei prezzi, con il risultato che, non tanto per carenze di fondo, quanto per mancata rispondenza alla realtà italiana, non si sono ottenuti i risultati che ci si augurava.

Non presenteremo emendamenti. Il testo approvato dalla Camera incontra la nostra

approvazione e dichiariamo fin d'ora che daremo il nostro voto favorevole.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**R U S S O , sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Ringrazio il relatore per aver sottolineato come questo provvedimento presenti due aspetti essenziali: quello di difendere i consumatori e quello di far sì che i commercianti accettino un momento di competizione nelle vendite, senza però ammettere una concorrenza sleale come il più delle volte si era riscontrato nel genere di vendite di cui il provvedimento stesso si occupa. Tali obiettivi ci sembra vengano pienamente raggiunti dal testo approvato dalla Camera, per cui il Governo chiede che esso sia approvato anche in questa sede.

È inoltre da tener presente il meccanismo che il provvedimento prevede in tema di controlli, con la corresponsabilità degli enti locali. Sollecitati dagli stimoli che sono venuti dalla discussione — e ringrazio i colleghi intervenuti in merito — soprattutto per quanto riguarda la revisione delle leggi che regolano il commercio, ed in particolare la legge n. 426 del 1971, accettiamo tale invito, che segue quello che ci è pervenuto dalle organizzazioni sindacali in occasione del rinnovo contrattuale. Il Governo si è impegnato a raccogliere, a livello periferico, attraverso le camere di commercio e le associazioni di categoria, tutti i dati e le indicazioni che sono emersi, al fine di avanzare specifiche proposte, sia per quanto riguarda la revisione della legge n. 426, sia per quanto riguarda la legge n. 517. Si considera infatti il settore del credito per il commercio estremamente importante, come affermano le categorie interessate. Il Governo, pertanto, è grato per i solleciti che vengono anche da questo dibattito, non solo per la revisione delle leggi che ho citato, ma anche per l'applicazione, nel nostro Paese, di una serie di norme comunitarie che, se recepite, possono

10<sup>a</sup> COMMISSIONE

8° RESOCONTO STEN. (6 marzo 1980)

rivelarsi utili per tutta l'attività commerciale del nostro Paese. A tale proposito devo confermare che anche per i punti periferici dell'organizzazione e della promozione delle attività commerciali, cioè proprio per le camere di commercio, il Governo ha presentato al Senato un testo tendente alla revisione della materia, e si augura che quanto prima ne venga iniziato il dibattito.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

Le vendite straordinarie, di liquidazione, speciali, di saldi, di fine stagione, di realizzo, di rimanenze di magazzino, con sconti o ribassi, a prezzi scontati o ribassati e tutte le altre che, con sinonimi, comparativi, superlativi o altri nomi di fantasia, vengano presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti sono regolate dalla presente legge.

Nelle vendite di cui al precedente comma il riferimento nella presentazione della vendita o nella pubblicità, a fallimento, a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone, è vietato.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

È vietata, in ogni altra ipotesi, l'uso della dizione « vendite fallimentari ».

**È approvato.**

### TITOLO I

#### DELLE VENDITE DI LIQUIDAZIONE

#### Art. 2.

Sono considerate vendite di liquidazione quelle forme di vendita al pubblico con le quali chiunque, munito della prescritta autorizzazione o abilitazione per la vendita al dettaglio, cerca di esitare in breve tempo tutte

le proprie merci, o gran parte di esse, presentando al pubblico la vendita come occasione particolarmente favorevole in conseguenza delle seguenti circostanze:

1) cessazione dell'attività commerciale o chiusura di una succursale dell'azienda;

2) cessione dell'azienda o di una sua succursale;

3) trasferimento dell'azienda in altri locali;

4) trasformazione o rinnovo dei locali;

5) cessazione della vendita di determinate merci a seguito di rinuncia di una o più tabelle merceologiche.

Nei casi indicati dai numeri 1) e 5) del precedente primo comma, dopo la conclusione delle vendite, il sindaco provvede d'ufficio alla revoca della autorizzazione anche in relazione alle tabelle merceologiche per le quali è stata effettuata la vendita di liquidazione.

Chiunque intenda effettuare vendite di liquidazione è tenuto a darne comunicazione al comune ove ha sede il punto di vendita mediante lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima della data di inizio delle vendite medesime. Le vendite possono essere effettuate durante tutto l'anno per un periodo di durata non superiore a sei settimane. Nei casi previsti ai numeri 1), 2) e 5) del precedente primo comma, la vendita può essere effettuata per un periodo di durata massima non superiore a tredici settimane.

**È approvato.**

#### Art. 3.

La comunicazione al comune di cui al terzo comma del precedente articolo 2 deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) per la cessazione dell'attività commerciale o per la chiusura di una succursale dell'azienda: copia dell'atto di rinuncia alla autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio;

2) per la cessione dell'azienda o di una succursale della medesima: copia dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata;

3) per il trasferimento dell'azienda in altri locali: copia dell'autorizzazione a trasferirsi rilasciata dal comune competente. In caso di trasferimento non soggetto ad autorizzazione: copia della comunicazione, che deve essere trasmessa al comune in via preventiva;

4) per la rinuncia ad una o più tabelle merceologiche: copia dell'atto di rinuncia presentata al comune competente;

5) per la trasformazione o il rinnovo dei locali: copia della eventuale concessione o licenza edilizia.

Il richiedente dovrà altresì indicare:

a) l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita;

b) la data di inizio della vendita e la sua durata;

c) le merci poste in vendita distinte per voci merceologiche con indicazione della qualità e del prezzo praticato prima della vendita straordinaria e dei prezzi che si intendono praticare nella vendita stessa.

Nei casi previsti dai numeri 1), 3) e 4) del precedente primo comma, le autorizzazioni o abilitazioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, mantengono la loro validità per la durata delle vendite straordinarie.

**È approvato.**

#### Art. 4.

In tutte le comunicazioni pubblicitarie che attengono alle vendite di liquidazione devono essere indicati gli estremi della comunicazione di cui al terzo comma del precedente articolo 2.

È vietato effettuare le vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

**È approvato.**

#### Art. 5.

A decorrere dall'inizio delle vendite di cui al primo comma del precedente articolo 2, è vietato introdurre nei locali e pertinenze del punto di vendita interessato ulteriori merci del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate sia quelle concesse in conto deposito.

**È approvato.**

### TITOLO II

#### DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE

#### Art. 6.

Per vendite di fine stagione o saldi, si intendono le vendite di prodotti di carattere stagionale, di articoli di moda ed in genere di quei prodotti che siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono esitati durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo.

**È approvato.**

#### Art. 7.

Le vendite di fine stagione o saldi, che devono essere presentate al pubblico come tali, possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno, che saranno determinati dalla Camera di commercio, tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze dei consumatori, previa consultazione delle organizzazioni di categoria dei commercianti a carattere generale provincialmente più rappresentative, e sentiti i comuni interessati e le organizzazioni dei consumatori.

La ditta interessata è tenuta a darne comunicazione al comune almeno cinque giorni prima, indicando la data di inizio della vendita e la sua durata, che non potrà superare le quattro settimane.

**È approvato.**

## TITOLO III

## DELLE VENDITE PROMOZIONALI

## Art. 8.

Le vendite promozionali con sconti o ribassi che vengono presentate al pubblico come occasioni favorevoli d'acquisto, possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno per tutte le merci comprese nella autorizzazione di esercizio, purchè la ditta interessata ne dia comunicazione al comune almeno cinque giorni prima dell'inizio delle vendite medesime.

Per tali vendite promozionali lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve comunque essere esposto al pubblico.

Le vendite promozionali dei prodotti alimentari e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate senza la preventiva comunicazione di cui al precedente primo comma.

**E approvato.**

## TITOLO IV

## DISPOSIZIONI COMUNI

## Art. 9

Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite disciplinate dalla presente legge devono essere presentate graficamente in modo non ingannevole per il consumatore, e devono contenere gli estremi delle comunicazioni previste dalla presente legge, nonchè la durata della vendita stessa.

Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica e alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati.

**E approvato.**

## Art. 10.

Le merci offerte nelle vendite regolate dalla presente legge debbono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; se tale separazione non è possibile, queste ultime non potranno essere offerte in vendita.

Nel caso che per una stessa voce merceologica si praticino prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.

Nel caso venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata dovranno essere venduti a tale prezzo.

Per merci offerte in vendita a « prezzo di costo » o « sotto costo », si intendono quelle il cui prezzo di vendita è rispettivamente uguale o inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.

**E approvato.**

## Art. 11.

I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti dei compratori, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.

L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita. Gli organi di vigilanza possono controllare se le scorte sono effettivamente esaurite.

Le comunicazioni al comune previste ai precedenti articoli 7, secondo comma, e 8, primo comma, non sono necessarie nel caso di vendita per corrispondenza, di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

**E approvato.**

## Art. 12.

I membri dei corpi di vigilanza del comune, muniti dell'apposita tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli e possono avvalersi, per tale incarico, di periti ed esperti iscritti negli appositi albi istituiti presso i competenti tribunali.

I periti ed esperti, oltre che di un documento di riconoscimento, devono essere muniti di una lettera di incarico rilasciata dal comune competente. Nella lettera deve essere indicata la ditta nei cui confronti viene esercitato il controllo.

**È approvato.**

TITOLO V  
SANZIONI

## Art. 13.

Chiunque viola le disposizioni della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire 200.000 a lire 2.000.000.

La sanzione di cui al comma precedente viene irrogata con la procedura prevista dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Nei casi di recidiva il sindaco dispone la chiusura del punto di vendita per un periodo non superiore ai 20 giorni.

**È approvato.**

## Art. 14.

È abrogato il regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 294, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

« **Modifiche ad alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, relativa alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti** » (438), d'iniziativa dei senatori Forma ed altri

(Rinvio della discussione)

**P R E S I D E N T E** . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ad alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, relativa alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti », d'iniziativa dei senatori Forma, Bozzello Verole, Del Nero, Buzio, Fassino, Fosson, de' Cocci, Miroglio, Conti Persini, Parrino, Giacometti, Amadeo e Mezzapesa.

**F R A G A S S I** . Signor Presidente, io chiedo che la discussione di questo disegno di legge sia rinviata ad altra seduta per consentire ai colleghi senatori di prendere parte ai lavori dell'Assemblea. Pur osservando che per noi l'oggetto del provvedimento è materia scontata, avendo la nostra Commissione abbondantemente trattato in precedenza quest'argomento, se qualcuno vorrà ulteriormente approfondirlo, potrà fare ciò sicuramente nella prossima seduta.

**F O R M A** . Sottolineo ai colleghi l'urgenza del provvedimento. Quindi raccomando alla Commissione la rapida approvazione del disegno di legge, anche se ne rinviemo la discussione ad altra seduta.

**P R E S I D E N T E** . Poichè non si fanno altre osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 17.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Direttore* DOT. GIOVANNI BERTOLINI